



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 188 / AT DEL 30/12/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA GHIAIA, SABBIA E STABILIZZATO PER IL COMUNE DI CAPO DI PONTE PER L'ANNO 2025 (Cod. CIG: B4F1A6F162).

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO L'art.109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visti e richiamati:

il Decreto n. 01 del 02/02/2024 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stato individuato il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;

la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 31 del 20.12.2024 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;

PREMESSO che i Comuni di Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveneno e Losine hanno trasferito all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" servizi relativi a funzioni amministrative fondamentali di cui all'art. 19 comma 1 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e gli ulteriori servizi afferenti alla Funzione A di cui alla tabella 1 dell'Allegato A al Regolamento della Regione Lombardia n. 2 del 27 luglio 2009, ovvero: "sistemi informativi, ufficio tecnico, gestione tributi, polizia locale, assistenza e servizi alla persona, anagrafe, stato civile, elettorale, protezione civile, asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, URP e comunicazione, urbanistica e gestione del territorio, assistenza scolastica, musei, impianti ed iniziative sportive, servizi e manifestazioni turistiche, viabilità, parchi e servizi per la tutela ambientale, Demanio e patrimonio, funzione urbanistica";

CONSIDERATO che:

- il Comune di Capo di Ponte deve garantire la manutenzione di immobili, impianti e viabilità pubblici, avvalendosi del proprio personale dipendente, per le quali si rendono spesso necessarie forniture di inerti per calcestruzzi o per fondi stradali;
- a tal fine è opportuno di avvalersi di una ditta locale per la fornitura degli inerti, essendo i materiali in argomento il più delle volte necessari immediatamente per far fronte agli interventi di riparazione/manutenzione del patrimonio comunale e delle strade pubbliche, anche in considerazione dell'impossibilità dell'Ente di acquistarne grandi quantità per mancanza di adeguati spazi di magazzino nonché per evitare il naturale deterioramento degli stessi, evitando inoltre spese di viaggio per il ritiro della merce fuori dal territorio comunale;
- si rende opportuno selezionare un contraente cui rivolgersi, dotato dei necessari requisiti professionali, per le forniture di inerti (ghiaia, sabbia, stabilizzato e misto di fiume e sabbione) nel prossimo anno 2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di assicurare, per l'anno 2025, la fornitura in argomento, consistente negli inerti necessari per le attività di manutenzione del patrimonio comunale di Capo di Ponte, soprattutto della viabilità locale;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra, afferente alla funzione "Viabilità", risulta trasferito dal Comune di Capo di Ponte all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica cui compete l'individuazione della ditta cui affidarne l'esecuzione;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *FORNITURA GHIAIA, SABBIA E STABILIZZATO PER IL COMUNE DI CAPO DI PONTE PER L'ANNO 2025*;
- Importo presunto del contratto: 4.000,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta per l'affidamento del suddetto servizio all'operatore:

- ditta EDILPONTE SRL con sede a Capo di Ponte (BS) in via Nazionale snc, (C.F. 03031300175 e P.IVA: 00721160984);

VISTA l'offerta ricevuta in data 30.12.2024 – Prot. n. 01 del 02.01.2025, dall'operatore economico EDILPONTE SRL con sede a Capo di Ponte (BS) in via Nazionale snc, (C.F. 03031300175 e P.IVA: 00721160984), dalla quale risultano i seguenti prezzi unitari offerti:

	DESCRIZIONE FORNITURA	Unità di misura quantità.	PREZZO UNITARIO
1.	Sabbia Mezzana	Ton.	€ 18,05
2.	Sabbione	Ton.	€ 14,25
3.	Misto fiume	Ton.	€ 14,25
4.	Ghiaietto	Ton.	€ 15,20
5.	Ghiaia calcarea	Ton.	€ 12,35
6.	Graniglia nostra produzione	Ton.	€ 13,30

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta EDILPONTE SRL con sede a Capo di Ponte (BS) in via Nazionale snc, (C.F. 03031300175 e P.IVA: 00721160984) le forniture in parola per un importo presunto di € 4.000,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 4.880,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell’intervento di cui in parte dispositiva;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l’art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi e nella sezione “amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta EDILPONTE SRL con sede a Capo di Ponte (BS) in via Nazionale snc, (C.F. 03031300175 e P.IVA: 00721160984), per un importo stimato di € 4.000,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che l'offerta della ditta aggiudicataria EDILPONTE SRL di Capo di Ponte – C.F. 03031300175 e P.IVA: 00721160984, per l'appalto per la *FORNITURA DI GHIAIA, SABBIA E STABILIZZATO PER IL COMUNE DI CAPO DI PONTE PER L'ANNO 2025*, come si desume dall'Offerta Economica presentata dalla medesima ditta, acclarata al prot. n. 1 del 02.01.2025 conservata agli atti, prevede i seguenti prezzi unitari:

	DESCRIZIONE FORNITURA	Unità di misura quantità.	PREZZO UNITARIO
7.	Sabbia Mezzana	Ton.	€ 18,05
8.	Sabbione	Ton.	€ 14,25
9.	Misto fiume	Ton.	€ 14,25
10.	Ghiaietto	Ton.	€ 15,20
11.	Ghiaia calcarea	Ton.	€ 12,35
12.	Graniglia nostra produzione	Ton.	€ 13,30

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.880,00 al Codice di Bilancio 10.05-1.03 - capitolo 1800/99, del Bilancio di Previsione 2025/2027 in corso, esercizio corrente;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma presunta di € 4.880,00 corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;

DI PRECISARE trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DARE ATTO che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente:

- è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (art. 94 Codice Contratti);
- è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando;
- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Numero Protocollo INAIL_46514137 in corso di validità;
- sono state verificare le eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica.

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di gara" del sito istituzionale;

DI PRECISARE che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Scelli Paolo *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario ComunaleSCELLI PAOLO